Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0408(COD)

21.3.2025

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza
(COM(2022)0702 – C9-0410/2022 – 2022/0048(COD))

Relatore per parere: René Repasi

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 28 novembre 2023 è stato votato e adottato il parere della commissione ECON destinato alla commissione giuridica (JURI) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza. Con l'inizio del nuovo mandato, il parere è tuttavia decaduto e la Conferenza dei presidenti ha confermato che la commissione ECON ha ancora il diritto di formulare un parere a norma dell'articolo 57. Resta infatti importante che la commissione ECON possa esprimersi su questo atto legislativo fondamentale. A seguito di consultazioni interne, la maggioranza della squadra negoziale ritiene opportuno ripresentare il compromesso raggiunto durante la precedente legislatura. Si tratta di un compromesso accuratamente elaborato che ha riunito punti di vista divergenti sull'armonizzazione del diritto fallimentare. Di conseguenza, il presente documento è identico al parere adottato dalla commissione ECON e sarà sottoposto a votazione senza modifiche. Si segue in ogni caso la procedura ordinaria, quindi formalmente sarà stabilito un termine per la presentazione di emendamenti.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari presenta alla commissione giuridica, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.	(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno ***e dell'Unione dei mercati dei capitali,*** nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.	(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] ***e le forti divergenze nella qualità delle procedure di insolvenza nazionali misurate dalla Banca mondiale[32 bis]*** creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla ***sostenibilità delle attività economiche e sulla*** circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi. ***Ciò significa inoltre che l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza può richiedere notevoli cambiamenti in alcuni Stati membri.***
[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).	[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
	[32 bis] ***https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency/what-measured***

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed	(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed

economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.

economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità ***del valore delle imprese e*** dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. ***Tale incertezza ha un effetto dissuasivo che ostacola la libertà di stabilimento delle imprese e l'iniziativa imprenditoriale, mettendo così a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno. Le piccole e medie imprese, in particolare, spesso non dispongono delle risorse necessarie per valutare i rischi legati alle attività transfrontaliere.*** Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno***, disincentivando gli investimenti e rendendo più difficile attrarre capitali esteri nell'Unione***.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto	(4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese***, alla diversificazione dei portafogli e alle opportunità di investimento, e previene al contempo l'accumulo di crediti deteriorati***

significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.	***(NPL)***. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali***, generando altresì rischi e costi maggiori per gli investitori***, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le norme minime stabilite nella presente direttiva mirano ad armonizzare il diritto in materia di insolvenza degli Stati membri, in particolare quando si tratta di massimizzare la certezza del diritto per quanto riguarda il valore di un'impresa, migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza sia in termini di costi che di durata (in particolare per le microimprese e le PMI), proteggere i lavoratori e preservare i posti di lavoro, e migliorare la prevedibilità e l'equa distribuzione del valore tra i creditori. È opportuno comprendere che i lavoratori, nei confronti dei quali la società ha un debito nel momento in cui essi prestano lavoro, possono essere considerati creditori.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) L'armonizzazione delle procedure di insolvenza è associata a una riduzione dei costi del credito, a un maggiore accesso al credito, a un migliore recupero dei creditori e a una protezione più

	efficace dei lavoratori. Allo stesso tempo, uno degli obiettivi del completamento dell'Unione dei mercati dei capitali è quello di stimolare un maggiore finanziamento tramite capitale e sono inconcludenti i dati su come un maggior finanziamento tramite debito mediante una migliore tutela dei diritti dei creditori avrà un impatto sul finanziamento tramite capitale. È pertanto necessario uno strumento giuridico volto ad armonizzare le soluzioni legislative per la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio, fatto salvo il ricorso legittimo ed efficace a strumenti di debito, al fine di porre il debito e il finanziamento tramite capitale su un piano di parità nell'Unione in linea con la presente direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Qualora il perfezionamento dell'atto giuridico richieda l'iscrizione in un registro pubblico, ad esempio nel registro immobiliare, l'atto giuridico può essere eccezionalmente considerato perfezionato prima dell'avvenuta iscrizione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui	(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui

esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva ***o avrebbe dovuto sapere***, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.	esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di garantire che l'impresa sia venduta al miglior valore di mercato durante la procedura di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire elevati standard di competitività, trasparenza ed equità del processo di vendita condotto nella fase di preparazione, oppure prevedere che l'organo giurisdizionale indica una breve asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione della procedura.	(25) Al fine di garantire che l'impresa sia venduta al miglior valore di mercato durante la procedura di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire elevati standard di competitività, trasparenza ed equità del processo di vendita condotto nella fase di preparazione, ***nonché l'accesso a una valutazione indipendente, ove necessario,*** oppure prevedere che l'organo giurisdizionale indica una breve asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione della procedura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, ***anche senza il consenso*** della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non ***costituisce un'ipotesi ragionevole***, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.	(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, ***previa consultazione*** della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non ***è consentita***, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto ***o quando vincola i lavoratori a un partner contrattuale che non hanno scelto***. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. ***Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.***	(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese ***e le PMI*** insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese ***e delle PMI*** e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione	(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese ***e le PMI***, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di

semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.

liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità ***della microimpresa*** di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.	(39) Tutte le microimprese ***e le PMI*** dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla ***loro*** capacità di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente	

dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.	(41) Un debitore microimpresa ***o PMI*** dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente	(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese ***e le PMI***. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato,

dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.	l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante ***in relazione ai*** creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.	(50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante ***per i lavoratori, per i quali il ritardo nel pagamento del salario rappresenta regolarmente una minaccia esistenziale, nonché per i*** creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori***, compresa la rappresentanza degli interessi dei lavoratori attraverso la nomina di un rappresentante nel comitato dei creditori,*** potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei	(53) I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei

creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.	creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro ***e dei lavoratori*** o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese;	(e) la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese ***e le PMI***;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "parte strettamente correlata al debitore": le persone, comprese le persone giuridiche, ***che hanno*** un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore**.**	"parte strettamente correlata al debitore": le persone, comprese le persone giuridiche, ***purché abbiano*** un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore***;***

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il debitore è una persona fisica***, le parti strettamente correlate comprendono in particolare***:	Se il debitore è una persona fisica:

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il debitore è una persona giuridica***, le parti strettamente correlate comprendono in particolare***:	Se il debitore è una persona giuridica:

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(q bis) "contratto per la cessione in uso di beni": contratto in base al quale una parte, il locatore, si impegna a fornire all'altra parte, il locatario, il diritto temporaneo all'uso di beni in cambio della corresponsione di un canone di locazione, senza che le parti abbiano concordato che la proprietà sarà trasferita dopo un determinato periodo con diritto di uso. Il canone di locazione può essere sotto forma di denaro o di un altro valore.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme in base alle quali un atto giuridico che per essere perfezionato deve essere iscritto in un registro pubblico è eccezionalmente considerato perfezionato prima dell'avvenuta iscrizione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione in merito ai piani di insolvenza o loro elementi che possono incidere sulle condizioni di lavoro, sulla struttura dell'impresa, sulla probabile evoluzione delle attività, della produzione e delle vendite, su modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, sull'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, sui trasferimenti di produzione, sulle fusioni, sulla riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese o loro parti importanti e sui licenziamenti collettivi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il creditore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.	b) il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) se del caso, in linea con la normativa nazionale, gli atti giuridici che fungono da soddisfazione o collateralizzazione dei crediti delle autorità di sicurezza sociale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente	Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte

correlata al debitore.	strettamente correlata al debitore.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori possano essere dichiarati nulli se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori possano essere dichiarati nulli ***da un'ordinanza giudiziaria qualora ciò sia ritenuto giusto ed equo*** se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la controparte dell'atto giuridico era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.	b) la controparte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui all'articolo 9 siano opponibili nei confronti dell'erede o di un altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui all'articolo 9 siano opponibili nei confronti dell'erede o di un altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo***, a meno che l'acquisizione non sia avvenuta in buona fede***.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il successore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.	b) il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:	1. ***Gli Stati membri possono introdurre una procedura di pre-pack nei casi in cui il debitore si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale.*** Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni relative alla procedura di pre-pack qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore dei lavoratori o dei loro rappresentanti rispetto a quelle previste al presente titolo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.	Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario***, laddove opportuno***.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) svolga i propri compiti in consultazione con i creditori, ove ragionevole;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) possa ricorrere, se del caso, a una valutazione indipendente per soddisfare i requisiti connessi al raggiungimento del valore di mercato;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) assicuri la partecipazione del comitato dei creditori.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri includono il ricorso ai servizi di valutazione forniti da un professionista indipendente tra i mezzi per calcolare il prezzo equo di mercato.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo ***e*** conforme alle norme di mercato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo***,*** conforme alle norme ***sociali e*** di mercato ***e finalizzato a conseguire un valore equo dell'acquisto***.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa.	2. Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa***, sempreché non possa essere dimostrato altrimenti***.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore ***e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività***. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.	Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2001/23/CE e il diritto del lavoratori a opporsi al trasferimento del proprio contratto di lavoro in virtù del diritto nazionale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack siano gli stessi utilizzati per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di liquidazione.	Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack ***includano la salvaguardia dell'occupazione e*** siano gli stessi utilizzati per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di liquidazione.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le altre parti del processo di vendita ricevono informazioni adeguate sull'esistenza di parti strettamente correlate al debitore e sulla loro relazione con quest'ultimo;	b) le altre parti del processo di vendita***, compresi i creditori,*** ricevono informazioni adeguate sull'esistenza di parti strettamente correlate al debitore e sulla loro relazione con quest'ultimo;

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che, qualora sia dimostrato che l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma, lettera a), ***è stato violato***, l'organo giurisdizionale revochi i benefici di cui all'articolo 28.	Gli Stati membri possono prevedere che, qualora sia dimostrato che l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma, lettera a), ***e l'obbligo di fornire informazioni di cui al primo comma, lettera b) sono stati violati***, l'organo giurisdizionale revochi i benefici di cui all'articolo 28.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti***, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura*** di ***insolvenza.***	Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di ***probabile*** insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti ***ad adottare provvedimenti per evitare l'insolenza e, laddove quest'ultima non possa essere evitata, a prendere tutte le misure possibili per evitare il fallimento. Nel fare ciò, l'amministratore tiene conto di quanto segue:*** ***a) gli interessi dei creditori; e***

	b) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.
	Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori di un soggetto giuridico insolvente presentino senza indebiti ritardi all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, dopo che sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori di ***evitare l'insolvenza o il fallimento e di*** presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Titolo VI – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
LIQUIDAZIONE DELLE MICROIMPRESE ***INSOLVENTI***	***NORME SULLA*** LIQUIDAZIONE DELLE MICROIMPRESE ***E PMI***

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme sulla liquidazione delle microimprese	Norme sulla liquidazione delle microimprese ***e PMI***

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese, se insolventi, abbiano accesso a procedure di liquidazione semplificate conformi alle disposizioni del presente titolo.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese ***e le PMI***, se insolventi, abbiano accesso a procedure di liquidazione semplificate conformi alle disposizioni del presente titolo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una microimpresa è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.	2. Una microimpresa ***o una PMI*** è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa ***o una PMI*** non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa ***o PMI*** interessata.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate possa ***essere*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza ***solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:***	Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***il debitore, un creditore o un gruppo di creditori*** possa ***chiedere che non sia*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza***, purché la microimpresa o la PMI disponga di un bilancio corrente aggiornato. La richiesta dimostra che la microimpresa o la PMI ha trasmesso il rendiconto annuale richiesto più recente alle autorità nazionali competenti.***
a) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;	
b) i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.	

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La mancanza di finanziamento da parte della massa fallimentare o della parte che ha chiesto la nomina non costituisce un motivo per chiedere che non sia nominato un amministratore delle procedure di insolvenza.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese insolventi possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un'autorità competente.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese ***e le PMI*** insolventi possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un'autorità competente.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi creditore di una microimpresa insolvente possa presentare a un'autorità competente una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata nei confronti della microimpresa. La microimpresa interessata ha la possibilità di rispondere alla richiesta contestandola o accettandola.	2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi creditore di una microimpresa ***o PMI*** insolvente possa presentare a un'autorità competente una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata nei confronti della microimpresa ***o PMI***. La microimpresa ***o PMI*** interessata ha la possibilità di rispondere alla richiesta contestandola o accettandola.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata utilizzando un modulo standard.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese ***e le PMI*** possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata utilizzando un modulo standard.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se la microimpresa è una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;	a) se la microimpresa ***o PMI*** è una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se la microimpresa è un imprenditore, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;	b) se la microimpresa ***o PMI*** è un imprenditore, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un elenco dei beni della microimpresa;	c) un elenco dei beni della microimpresa ***o PMI***;

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il nome, l'indirizzo o altri dati di contatto dei creditori della microimpresa che sono noti a quest'ultima al momento	d) il nome, l'indirizzo o altri dati di contatto dei creditori della microimpresa ***o PMI*** che sono noti a quest'ultima al momento della presentazione della

della presentazione della richiesta;	richiesta;

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'elenco dei crediti nei confronti della microimpresa e, per ciascun credito, il suo importo comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e la data in cui è sorto nonché la data in cui è divenuto esigibile, se diversa;	e) l'elenco dei crediti nei confronti della microimpresa ***o PMI*** e, per ciascun credito, il suo importo comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e la data in cui è sorto nonché la data in cui è divenuto esigibile, se diversa;

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) un elenco di tutte le transazioni commerciali effettuate nei sei mesi precedenti la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata;

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***l'eventuale*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.	f) ***la*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e la microimpresa ha espresso il proprio consenso all'apertura della procedura, la microimpresa sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 unitamente alla risposta di cui al paragrafo 2, se disponibile.	6. Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e la microimpresa ***o PMI*** ha espresso il proprio consenso all'apertura della procedura, la microimpresa ***o PMI*** sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 unitamente alla risposta di cui al paragrafo 2, se disponibile.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e l'autorità competente apre tale procedura nonostante la microimpresa contesti la richiesta o non abbia risposto, la microimpresa sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 entro due settimane dal ricevimento dell'avviso di apertura.	7. Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e l'autorità competente apre tale procedura nonostante la microimpresa ***o PMI*** contesti la richiesta o non abbia risposto, la microimpresa ***o PMI*** sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 entro due settimane dal ricevimento dell'avviso di apertura.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il debitore non è una microimpresa;	a) il debitore non è una microimpresa ***o PMI***;

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché la microimpresa o qualsiasi creditore della microimpresa possa impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la decisione sulla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata. L'impugnazione non ha effetto sospensivo sull'apertura di una procedura di liquidazione semplificata e deve essere trattata tempestivamente dall'organo giurisdizionale.	3. Gli Stati membri provvedono affinché la microimpresa***, la PMI*** o qualsiasi creditore della microimpresa ***o PMI*** possa impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la decisione sulla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata. L'impugnazione non ha effetto sospensivo sull'apertura di una procedura di liquidazione semplificata e deve essere trattata tempestivamente dall'organo giurisdizionale.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai crediti dei lavoratori.
	In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 ai crediti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali crediti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beni della massa fallimentare comprendono i beni in possesso del debitore al momento dell'apertura della	2. I beni della massa fallimentare comprendono i beni in possesso del debitore al momento dell'apertura della

procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo.	procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo. ***Il presente paragrafo lascia impregiudicati i beni che sono temporaneamente in possesso del debitore in esecuzione di un contratto di locazione di beni.***

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 49 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, una volta costituita la massa fallimentare e determinato l'elenco dei crediti nei confronti del debitore, l'autorità competente:	1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, una volta costituita la massa fallimentare e determinato l'elenco dei crediti nei confronti del debitore, l'autorità competente ***o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza***:

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, qualora proceda al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1, lettera a), specifichi anche i mezzi di realizzo dei beni. Mezzi diversi dalla vendita dei beni del debitore mediante asta pubblica elettronica possono essere scelti solo se il loro uso è ritenuto più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.	3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente ***o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza***, qualora proceda al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1, lettera a), specifichi anche i mezzi di realizzo dei beni. Mezzi diversi dalla vendita dei beni del debitore mediante asta pubblica elettronica possono essere scelti solo se il loro uso è ritenuto più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito solo se l'assemblea dei creditori decide in tal senso.	1. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito solo se l'assemblea dei creditori decide in tal senso ***e in conformità con la legislazione nazionale***.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, ***entro 30 giorni*** dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, ***senza indebiti ritardi*** dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***provvedono*** affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.	3. Gli Stati membri ***possono provvedere*** affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre e non superiore a sette.	***soppresso***

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e siano coinvolti i singoli creditori.	Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e ***dei lavoratori e*** siano coinvolti i singoli creditori***, nonché i lavoratori o i loro rappresentanti***.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 69 bis
	Comunicazione dei dati
	1. La Commissione, in consultazione con l'Autorità bancaria europea, offre sostegno agli Stati membri per migliorare e armonizzare la comunicazione dei dati al fine di consentire una valutazione periodica dell'efficacia delle procedure di insolvenza nazionali.
	2. Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni anno, la

Commissione, in cooperazione con l'Autorità bancaria europea, elabora una relazione annuale sui casi di insolvenza ai sensi del pertinente regolamento in materia di insolvenza, in modo da poter valutare l'efficacia del sistema istituito.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, il relatore per parere ha ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter DeutschlandsConseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa
Hanbury Strategy and Communications Limited
Leaseurope
CENTR - Council of European Top Level Domain Registries
Deutscher Gewerkschaftsbund
Kreditschutzverband von 1870
Bundesnotarkammer K.d.ö.R.
German Bar Association
Dutch Federation of Pension Funds
European Trade Union Confederation (ETUC)
SMEunited

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Title	Armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza
References	COM(2022)0702 – C9-0410/2022 – 2022/0408(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Opinion by Annuncio in Aula	ECON 26.1.2023
Relatore per parere Nomina	René Repasi 12.9.2024
Esame in commissione	20.2.2025
Approvazione	19.3.2025
Esito della votazione finale	+: 43 –: 0 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgios Aftias, Rasmus Andresen, Francisco Assis, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Damian Boeselager, Giovanni Crosetto, Fabio De Masi, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Dirk Gotink, Michalis Hadjipantela, Eero Heinäluoma, Billy Kelleher, Kinga Kollár, Tomáš Kubín, Aurore Lalucq, Marlena Maląg, Jorge Martín Frías, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Ľudovít Ódor, Nikos Papandreou, Gaetano Pedulla', Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Pierre Pimpie, Evelyn Regner, Jussi Saramo, Paulius Saudargas, Ralf Seekatz, Irene Tinagli, Johan Van Overtveldt, Lara Wolters, Stéphanie Yon-Courtin, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matthias Ecke, Fernand Kartheiser, Martine Kemp, Morten Løkkegaard, Tsvetelina Penkova
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Valérie Devaux, Sebastian Kruis, Jana Nagyová, Stanislav Stoyanov, Flavio Tosi

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

43	+
ECR	Giovanni Crosetto, Fernand Kartheiser, Marlena Maląg, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
PPE	Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Dirk Gotink, Michalis Hadjipantela, Martine Kemp, Kinga Kollár, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Paulius Saudargas, Ralf Seekatz, Flavio Tosi
Renew	Valérie Devaux, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Morten Løkkegaard, Ľudovít Ódor, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Francisco Assis, Matthias Ecke, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Tsvetelina Penkova, Evelyn Regner, Irene Tinagli, Lara Wolters
The Left	Gaetano Pedulla', Jussi Saramo
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Kira Marie Peter-Hansen

0	-

7	0
ESN	Stanislav Stoyanov
NI	Fabio De Masi
PfE	Sebastian Kruis, Tomáš Kubín, Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Pierre Pimpie

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti